

Codice A1904A

D.D. 24 marzo 2016, n. 177

Metanodotto: Allacciamento Nuovo Fiat Celle Avio DN 150 (6''), 12 bar, Variante DN 150 (6'') in Comune di Torino, 2 tratto e interventi di manutenzione straordinaria nei Comuni di Torino e Nichelino (TO) presentato dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli artt. 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 237 modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Snam Rete Gas S.p.A., società con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7, ha inoltrato alla Regione Piemonte istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, previo accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto "Allacciamento Nuovo Fiat Celle Avio DN 150 (6''), Variante DN 150 (6'') in Comune di Torino, 2° tratto" e interventi di manutenzione straordinaria nei Comuni di Torino e Nichelino (TO). Il tracciato del metanodotto in oggetto attraversa il territorio del Comune di Torino.

La realizzazione delle opere in oggetto è necessaria ai fini della sicurezza del sistema gas.

L'opera in progetto consiste nella realizzazione di una variante, secondo tratto, al metanodotto Allacciamento Nuovo Fiat Celle Avio DN150 (6'') per una lunghezza di circa 1185 m in Comune di Torino (TO).

L'intervento si rende necessario al fine di collegare gli attuali clienti idonei, Socogas Rete Srl e Fiat FCA Italy SpA, al metanodotto Allacciamento Nuovo Fiat Celle Avio DN 150, per permettere la messa fuori esercizio ed il recupero del metanodotto Allacciamento Fiat Auto Celle Avio DN 80 e del metanodotto Allacciamento Italgas Corso Stupinigi DN 200 ubicati in aree antropizzate.

Le opere emarginate consentiranno inoltre l'ammodernamento ed il potenziamento delle linee di trasporto gas della zona.

La variante 2° tratto al Metanodotto Allacciamento Nuovo Fiat Celle Avio DN 150 (6'') ha inizio sul mappale 21 del foglio 1472 e prosegue verso est; seguendo in parallelo appezzamenti privati, adibiti ad orto, ed alla strada esistente di accesso agli stessi, devia verso nord sino alla Strada del Drosso dove vi si immette e la percorre longitudinalmente verso est per circa 560 m. In prossimità di fine variante esce da strada del Drosso, in direzione sud, immettendosi su terreni privati.

Le opere ricadono nell'ambito delle attività soggette alle visite e controlli di Prevenzione Incendi di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 – da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino. Considerato che l'opera in oggetto rientra nella categoria A, della citata normativa, allo stesso Comando sarà presentata, ad ultimazione dei lavori avvenuta, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, indispensabile per l'esercizio delle opere realizzate.

Le opere sono state progettate conformemente al D.M. 17/04/2008 ed al relativo Allegato A: "Regola Tecnica per la progettazione, la costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8". La pressione di progetto, adottata per il calcolo dello spessore delle tubazioni, è 12 bar, con grado di utilizzazione $f = 0,30$.

La nuova condotta sarà costituita da tubazioni in acciaio saldate di testa, interrate con idonea copertura (tale che soddisfi i requisiti previsti dal D.M. 17/04/2008), del diametro nominale DN 150 (6"). Per il corretto esercizio verranno realizzate opere accessorie, quali armadietti contenenti apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati dei manufatti di protezione e cartelli segnalatori.

Snam Rete Gas S.p.A., unitamente all'istanza di procedimento unico, ha presentato la documentazione tecnica, il progetto definitivo dell'opera, le planimetrie catastali in scala 1:1000 con indicazione della fascia di vincolo preordinato all'esproprio e dell'area di occupazione temporanea, la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, il piano particellare con indicazione delle particelle interessate e dei proprietari interessati, l'elenco dei soggetti interessati al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni.

Con determinazione dirigenziale n. 663 del 8 Ottobre 2015 è stata delegata la responsabilità del procedimento in oggetto all'Ing. Orazio Ghigo, Dirigente in Staff al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

La fase istruttoria del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha avuto inizio con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) n. 40 del 08/10/2015 (consultabile anche via internet) del comunicato di avvio del procedimento e dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati, recante altresì l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e delle aree interessate dall'occupazione temporanea con indicazione dei fogli e delle particelle catastali, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25-3293.

Nella stessa data, inoltre, ai sensi dell'articolo 52 ter del D.P.R. 08/06/2001, n. 237, e s.m.i., essendo il numero dei proprietari interessati superiori a 50, Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto a consegnare alla Città di Torino e alla Città di Nichelino, interessate rispettivamente dal tracciato e dagli interventi di manutenzione straordinaria, copia del comunicato per l'affissione all'Albo Pretorio, regolarmente avvenuta dal giorno 8 ottobre 2015 per un periodo di 20 giorni consecutivi. Al Responsabile del Procedimento non sono pervenute osservazioni. La Snam Rete Gas S.p.A. ha altresì provveduto, a pubblicare, nella medesima data, il comunicato su un quotidiano a tiratura nazionale ed un quotidiano a tiratura locale.

L'istruttoria è stata svolta secondo la procedura definita dalla Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 con particolare riguardo all'allegato B, che disciplina il procedimento di autorizzazione relativo ai gasdotti non rientranti nel campo di applicazione della normativa di V.I.A. di competenza regionale.

Le opere in progetto non sono soggette a V.I.A. così come peraltro stabilito dalle nuove soglie previste dal D.M. n. 52 del 30/03/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nell'ambito del procedimento sono stati invitati a partecipare, oltre il MiBACT – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, il MISE – Dipartimento per le Comunicazioni – Ufficio Interferenze Elettriche, la Direzione Regionale Governo, Tutela del Territorio e Ambiente: i Settori Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Organizzazione Procedurale e Operativa, la Direzione Regionale Agricoltura, la

Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Direzione Regionale Attività Produttive, il Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, la Telecom Italia Spa, l'Enel Distribuzione S.p.A., l'Enel Sole S.p.A., la SMAT S.p.A., la FASTWEB S.p.A., il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, il Comune di Torino, il Comune di Nichelino. Sono stati invitati inoltre tutti i soggetti interessati come indicato da Snam Rete Gas S.p.A. al punto 14 della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.

Il giorno 10 dicembre 2015, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4 luglio 2005, n.7, è stata convocata la seduta della Conferenza di Servizi, al fine di valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Nel corso del procedimento sono pervenuti pareri, nulla osta, comunicazioni e autorizzazioni (agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile) della AEM Torino Distribuzione Spa, dell'Enel Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia – Macro Area Territoriale Nord Ovest, del MiSE – Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione IV – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – Ufficio Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica nel Settore Telefonico, della Città di Torino, della Regione Piemonte, Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Territorio e Paesaggio.

Tenuto conto che:

il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta ha rilasciato il nulla osta, ai sensi del comma 5 dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 259/03, per la posa della tubazione metallica sotterrata adibita al trasporto di gas naturale;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, esaminata la documentazione progettuale, ne ha condiviso le conclusioni circa la presenza di un rischio archeologico medio e ha espresso parere favorevole;

la Città di Torino, oltre a comunicare che l'infrastruttura risulta conforme alle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per effetto degli artt. 19 c. 10 e 8 c. 76 delle NUA del PRGC, ha rilasciato idonea Autorizzazione Paesaggistica in sub-delega per le opere di cui all'oggetto;

la Società AES Torino ha fornito i dati della propria rete gas al fine di valutare le eventuali interferenze con le opere in progetto;

la Società AEM Distribuzione Spa ha comunicato di avere in progetto la costruzione di due elettrodotti a 22000 V nel tratto di Strada del Drosso compreso tra il civico 75 e l'interno 145, uno sul lato Sud e uno sul lato Nord di Strada del Drosso e di una cabina di distribuzione di energia elettrica per la fornitura di AVIO – FCA, come indicato nell'incontro avvenuto con tecnici Snam Rete Gas Spa del 16 ottobre 2015.

la Società ENEL Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia – Macro Area Territoriale Nord Ovest ha formulato la propria valutazione positiva a riguardo dell'intervento in progetto;

la Società ENEL SOLE ha comunicato di avere una probabile interferenza con le opere in progetto nel Comune di Nichelino, Strada Torino, cl 00865 00864;

la società Fastweb ha inoltrato le planimetrie indicanti le infrastrutture di propria competenza o di altri gestori da essa utilizzati per il passaggio dei propri cavi nell'area oggetto di intervento; la Città di Torino, Direzione Territorio e Ambiente, Area Urbanistica, Servizio Pianificazione, ha comunicato che l'intervento in progetto risulta compatibile in ottemperanza alle prescrizioni del P.R.G., ferme restando le condizioni richiamate nella propria comunicazione prot. 3376 del 30/11/2015.

All'interno della Conferenza dei Servizi, sono state verbalizzate le seguenti osservazioni:

Il Responsabile del Coordinamento degli Interventi sul Suolo della Città di Torino ha ricordato il Regolamento specifico sulle Manomissioni n. 331. Prima dell'intervento dovranno essere espletate tutte le richieste inerenti manomissioni e ordinanze viabili. Per quanto riguarda i ripristini, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà coordinarsi con i tecnici della zona, prima dell'inizio dei lavori.

Il Rappresentante AES ha consegnato agli atti della C.d.S. copia della cartografia da cui risulta un parallelismo con una tubazione di distribuzione di gas metano avente pressione 40 mmbar in Strada del Drosso a Torino.

Il Responsabile del Coordinamento Tecnico del Servizio Pianificazione della Città di Torino, confermando quanto già espresso nel parere scritto, sentito inoltre il Verde Pubblico e la Direzione Patrimonio, comunica il proprio Nulla Osta, ferme restando le condizioni di ripristino dei luoghi.

Il Rappresentante ATIVA S.p.A. comunica che la parte di tubazione ricadente nella fascia di rispetto autostradale è già stata autorizzata con propria comunicazione prot. 3484 del 6 agosto 2015.

Il Rappresentante IREN Servizi e Innovazione S.p.A. – Servizi Semafori, in relazione alle interferenze con i propri impianti, richiama Snam Rete Gas S.p.A. al rispetto della distanza di sicurezza pari a 3 m dai pozzetti/manufatti e 0,50 m dalle tubazioni.

Il Rappresentante dell'Ente Gestione delle Aree Protette della Città Metropolitana di Torino rileva che i terreni all'interno del Parco Naturale di Stupinigi sono di proprietà della Regione Piemonte, la cui Direzione Patrimonio sarà coinvolta. Comunica inoltre che seguirà parere tecnico volto a fornire indicazioni gestionali relative all'opportunità di rimozione del tratto di tubazione da dismettere, ovvero al suo intasamento in cls, come alternativa tecnica possibile, prendendo da subito atto della disponibilità di Snam Rete Gas S.p.A. nell'aderire ad entrambe le soluzioni, ricordando infine che i danni dovranno essere riconosciuti agli eventuali affittuari dei terreni.

La Direzione Regionale Governo, Tutela del Territorio e Ambiente, prende atto che non sono necessari ulteriori dispersori e che sarà cura di Snam Rete Gas S.p.A., in fase di cantiere, risolvere le eventuali interferenze con i servizi idrici, senza pregiudizio degli stessi.

Il Settore Progettazione Strategica e Green Economy, preso atto del parere della Città di Torino, Area Urbanistica Servizio Pianificazione, espresso in C.d.S., dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Commissione Locale del Paesaggio, di quella Regionale relativa al Comune di Nichelino e dei C.D.U. forniti dalla Snam Rete Gas S.p.A. ha accertato che l'intervento in progetto è conforme alle prescrizioni e previsioni del Piano Urbanistico vigente della Città di Torino mentre per quanto concerne il Comune di Nichelino, l'opera non riveste una rilevanza urbanistica particolare, in quanto comporta una semplice rimozione del gasdotto esistente. Conclude invitando i Comuni interessati dalle opere in progetto a recepire il tracciato e le relative fasce di rispetto.

Nel corso dell'istruttoria, non sono emersi pareri ostativi alla realizzazione del metanodotto in oggetto, a condizione che siano osservate le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento, e che si riportano di seguito:

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte Valle d'Aosta

1) Non siano apportate modifiche al progetto riferito al tracciato della tubazione metallica sotterrata;

2) Nelle interferenze, così come riportato nella dichiarazione di impegno allegata all'istanza, con i preesistenti impianti della rete di pubblica comunicazione, segnalate dalla Telecom Italia S.p.A., dovranno essere osservate tutte le norme e prescrizioni in materia di coesistenza tra i medesimi impianti della rete pubblica di comunicazione e la tubazione metallica sotterrata in progetto;

MiBACT – Soprintendenza Archeologica del Piemonte

3) Considerati l'esito negativo dei survey, condotta in condizioni di scarsa visibilità, e lo sviluppo relativamente breve del tracciato e valutati i costi/benefici di eventuali sondaggi preliminari, si condivide la proposta di sostituirla l'esecuzione con lo scotico preventivo assistito delle aree di passaggio, al fine di individuare precocemente eventuali siti di interesse archeologico, che dovranno essere esaustivamente esplorati prima dell'esecuzione dell'opera;

4) L'assistenza archeologica continuativa dovrà comunque continuare anche durante lo scavo della trincea di posa del metanodotto e la realizzazione dei Punti di Intercettazione e Derivazione, al fine di scongiurare il danneggiamento di strutture o depositi in giacitura profonda;

5) Il controllo dello scotico preventivo e l'assistenza archeologica, estesa anche agli interventi accessori quali la predisposizione della viabilità e delle zone di cantiere, dovranno essere eseguiti da operatori archeologi di provata esperienza, diretti scientificamente dalla Soprintendenza, ma senza oneri per la stessa;

Città di Torino – Direzione Territorio e Ambiente – Area Edilizia Privata

6) I materiali impiegati siano quelli previsti dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnico descrittiva;

7) Ogni eventuale modificazione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 “Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l’espressione dell’intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche”;

vista la determinazione dirigenziale n. 663 del 8 Ottobre 2015 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile;

visti i lavori della Conferenza dei Servizi ed il verbale della seduta convocata;

visti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le comunicazioni, agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, pervenuti dai soggetti interessati;

visto il decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione, d’informazione da parte delle PP.AA”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 05/07/2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione, d’informazione da parte delle PP.AA”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 5371/SB0100 del 22/04/2014 “D.Lgs 33/2013 Amministrazione Trasparente– messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”;

visto l’art. 2 comma 2 e l’art. 13 comma 4 della L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015

DETERMINA

- Di approvare per le motivazioni espresse in premessa il progetto per la realizzazione del metanodotto “Allacciamento Nuovo Fiat Celle Avio DN 150 (6’’)”, Variante DN 150 (6’’) in Comune di Torino, 2° tratto” e interventi di manutenzione straordinaria nei Comuni di Torino e Nichelino (TO) presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- Di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all’oggetto nel Comune di Torino e a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria nel Comune di Nichelino, in conformità al progetto approvato;
- Di stabilire che le opere devono essere realizzate nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;

- Di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di Pubblica Utilità, Urgenza ed Indifferibilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;
- Di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;
- Di trasmettere la presente autorizzazione ai Comuni di Torino e Nichelino, ai fini dell'adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- Di subordinare l'esercizio delle opere agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
- L'autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, ne consegue che la società Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e degli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando la Regione Piemonte da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- La società Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento;
- Prima dell'inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare copia integrale del progetto esecutivo alle Amministrazioni autorizzanti, alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e ai Comuni di Torino e Nichelino ed alla Società ATIVA S.p.A.;
- Snam Rete Gas S.p.A. dovrà comunicare ai soggetti di cui al punto precedente la data dell'entrata in esercizio delle opere;
- Ai proprietari sarà data notizia, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., della data di adozione di questo provvedimento e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblico avviso da affiggere per almeno venti giorni all'Albo Pretorio del Comune di Torino, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e locale;
- Di subordinare la validità della presente Autorizzazione al rispetto delle prescrizioni espresse in premessa e facenti parte integrante della presente determinazione.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Orazio Ghigo